

Oggetto: Regolamento disciplinante i rapporti con i fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite dispositivi mobili.

Premesso che:

- Trentino Mobilità spa è affidataria, in base a specifiche convenzioni con le amministrazioni comunali socie, della gestione del servizio di sosta a pagamento sul territorio dei Comuni di Trento, Pergine Valsugana, Levico Terme, Palù del Fersina, Lavis, Valledaghi, Lona Lases;
- tali convenzioni prevedono espressamente la possibilità di implementare forme innovative di riscossione della tariffa di sosta;
- Trentino Mobilità è interessata a concedere, **senza alcuna forma di esclusiva**, ad una pluralità di operatori opportunamente qualificati, l'autorizzazione di offrire il servizio di pagamento della sosta su strada con dispositivo mobile (attraverso sistemi sviluppati direttamente dal fornitore del servizio stesso) in tutti i Comuni per i quali la società opera, laddove ciò sia tecnicamente possibile;
- Nel presente documento sono utilizzati i seguenti termini, che vanno così intesi:
 - Società: Trentino Mobilità spa, gestore del servizio di sosta a pagamento
 - Fornitore: operatore che offre al pubblico un servizio digitale di pagamento della sosta con telefono mobile
 - Utente: ogni cittadino che utilizza il servizio di sosta a pagamento
 - Servizio: il servizio di pagamento della sosta con telefono mobile come meglio specificato all'art. 1
 - Sistema: l'applicativo informatico utilizzato da Trentino Mobilità per la acquisizione e la gestione dei dati delle soste pagate con il Servizio, nonché per la gestione dei rapporti economici con i Fornitori abilitati
 - Zona di sosta: insieme di posti auto caratterizzati dalla stessa disciplina di sosta, in termini di orario di validità e di tariffa applicata. Per il pagamento della sosta con smartphone, è contrassegnata da uno specifico codice numerico.

Tutto ciò premesso, i rapporti della Società con ogni singolo Fornitore che intenderà fornire il Servizio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio consiste nell'offrire agli Utenti, ove tecnicamente possibile, la possibilità di pagare la tariffa prevista dall'ente proprietario attraverso il proprio dispositivo mobile, sulle aree di sosta gestite dalla Società, poste nei seguenti Comuni e aventi attualmente la seguente consistenza:

Comune	N. posti auto
Trento	4.000
Pergine Valsugana	200 + 200 stagionali (15 aprile - 15 settembre)
Levico Terme	80 + 500 stagionali (1 maggio - 30 settembre)
Palù del Fersina	100
Lavis	40
Vallelaghi	300 posti auto stagionali (1 giugno - 31 agosto)
Lona Lases	65 posti auto stagionali (1 giugno - 31 agosto)

Attualmente, le aree in cui può e deve essere attivato il servizio sono quelle poste a Trento, Pergine Valsugana, Levico Terme, Palù del Fersina, Lavis e Lona Lases. Rimane escluso Vallelaghi per insufficiente copertura del segnale telefonico.

Art. 2 – Dettagli del servizio

La possibilità per gli Utenti di pagare la tariffa di sosta su strada con il proprio dispositivo mobile deve essere garantita registrando il momento iniziale e quello finale del periodo di sosta con una apposita applicazione o pagina web per smartphone, messa a disposizione gratuitamente.

La registrazione può essere disponibile anche con chiamata telefonica e/o invio di un breve messaggio di testo (sms) contenente le necessarie informazioni.

Il Fornitore potrà inoltre sviluppare ed adottare nuovi sistemi per la registrazione del momento iniziale e di quello finale del periodo di sosta, previa autorizzazione della Società.

L'inizio e il termine del periodo di sosta nell'area a pagamento vengono registrati in un sistema automatico del Fornitore, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata dall'Utente per la sosta. Tutti i dati relativi alle soste devono inoltre essere trasmessi in tempo reale al Sistema della Società.

Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute, comunque preventivamente comunicate alla Società.

La procedura di pagamento può comprendere l'invio della relativa fattura dal Fornitore all'Utente e il pagamento con carte di credito. La fatturazione all'Utente avverrà a cura del Fornitore in nome e per conto della Società, la quale potrà essere chiamata a coprire le relative spese nella misura massima di 0,06 € a fattura.

Art. 3 – Requisiti per l'abilitazione

Per poter operare il Fornitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai fini di poter stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Tale requisito deve essere posseduto per l'intera durata del rapporto contrattuale.
- Operare in Italia con analoghi sistemi (vendita di titoli di sosta o di viaggio) in almeno una città di medie dimensioni (popolazione superiore a 200.000 abitanti) o in un'intera provincia con almeno 500.000 abitanti. Tale requisito deve essere posseduto alla data di richiesta dell'abilitazione.

Art. 4 – Obblighi della Società

La Società si assume i seguenti obblighi:

- a. consentire l'implementazione del Servizio in tutte le Aree di sosta a pagamento su strada in gestione alla Società, salvo dove tecnicamente impossibile, ad esempio per insufficiente copertura del segnale di telefonia mobile;
- b. fornire le informazioni dettagliate relative a ubicazione delle aree di sosta, orari e tariffe, eventuali condizioni particolari, attraverso cartografia e tabelle;
- c. predisporre una pagina nel sito internet aziendale che illustri i servizi di tutti i fornitori abilitati, mettendo a disposizione di ciascuno un link specifico;
- d. pubblicizzare il servizio di pagamento digitale con smartphone con pannelli informativi applicati ai parcometri, che rimandano alla pagina internet descritta al punto precedente;
- e. comunicare al Fornitore – con un preavviso minimo di 15 giorni – qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di sosta e alle tariffe e orari applicati;
- f. assicurare con gli Ausiliari della sosta propri dipendenti un adeguato controllo – tramite terminali collegati al Sistema della Società – sul pagamento da parte degli Utenti della tariffa prevista nelle diverse aree di sosta, applicando ai veicoli in sosta irregolare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- g. gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati caricati dal Fornitore sul Sistema della Società, nonché eventualmente dei tracciati elettronici e telefonici del Fornitore, relativi alle soste effettuate dall'Utente ed oggetto di una eventuale contravvenzione emessa dal personale di Trentino Mobilità o di altro

organo, delegato al controllo. Qualora risultasse l'avvenuto pagamento e quindi la regolarità del comportamento del medesimo Utente, Trentino Mobilità si adopererà per l'archiviazione della sanzione elevata; se la mancanza di informazioni fosse generata da carenze dovute al sistema informatico del Fornitore, lo stesso si assumerà l'onere economico della contestazione sollevando l'Utente dal pagamento.

Art. 5 – Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si assume i seguenti obblighi:

- a. offrire agli Utenti il Servizio secondo i requisiti fissati da questo documento e nel rispetto del proprio contratto al pubblico che sarà comunicato alla Società;
- b. identificare le zone di sosta con i codici alfanumerici stabiliti dalla Società nel rispetto dei criteri accettati a livello nazionale, al momento dell'attivazione del servizio o in caso di modifiche imposte dalla Società per motivi tecnici, operativi o altro;
- c. assicurare che nelle aree di sosta ove verrà attivato il servizio vengano applicate le tariffe determinate dalla specifica Amministrazione comunale, secondo apposita deliberazione, così come comunicate dalla Società;
- d. registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti, assegnando a ciascuna un codice univoco e registrando tutti i dati richiesti dal Sistema, a titolo di esempio: targa, data e ora di inizio, data e ora di fine, zona di sosta, importo pagato;
- e. trasmettere i dati delle singole soste al Sistema della Società in tempo reale;
- f. comunicare tempestivamente per email alla Società qualsivoglia malfunzionamento del sistema, così come la sua risoluzione;
- g. mettere a disposizione un contact center per l'assistenza agli Utenti, con orario minimo 8:00 - 19:30 nei giorni feriali
- h. impegnarsi a non installare autonomamente qualsiasi tipo di insegne, cartelli e adesivi, su parcometri, segnaletica o altra superficie, nelle aree di sosta interessate.

Art. 6 – Corrispettivo o commissioni

La società non riconosce alcun aggio sui titoli di sosta venduti.

Art. 7 – Modalità di pagamento

La Società provvede entro il giorno 10 di ogni mese ad emettere regolare fattura al Fornitore sulla base dei report estrapolati dal Sistema riguardanti i titoli di sosta da quest'ultimo venduti nel mese precedente.

Il Fornitore provvedere al pagamento di detta fattura entro l'ultimo giorno del mese di emissione.

Il Fornitore, in sede di stipula del contratto con la Società, deve presentare idonea garanzia di durata almeno pari alla durata del contratto, costituita con le caratteristiche e le modalità preliminarmente indicate da quest'ultima.

Il valore garantito viene determinato dalla Società sulla base di un'analisi dei dati storici di vendita di ogni singolo Fornitore e corrisponde al valore stimato dei titoli di sosta ipoteticamente venduti nel corso di 2 mensilità.

In assenza di dati storici, il valore iniziale della fidejussione è pari ad € 10.000.

Tale valore è rideterminato a cadenza annuale dalla Società, entro il 31 gennaio sulla base dei pregressi dati storici. Il Fornitore è eventualmente tenuto ad aggiornare la propria garanzia entro il 28 febbraio.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine il Fornitore si impegna, tra l'altro, a comunicare alla Società il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti.

Art. 8 – Spese ulteriori

Alla sottoscrizione del contratto, il Fornitore deve corrispondere alla Società una somma pari ad € 2.500, a copertura forfettaria delle spese amministrative e delle spese per l'integrazione e il mantenimento dei sistemi informatici di interfacciamento e controllo delle soste e dei relativi dati contabili.

Art. 9 – Rapporto tra Utenti e Fornitore

Il rapporto tra Utenti e Fornitore è regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, preventivamente comunicato alla Società.

Art. 10 – Rapporto tra Società e Fornitore

Il rapporto tra la Società e ciascun Fornitore è regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, che deve essere conforme alle clausole del presente regolamento.

Il contratto ha durata pari a 3 anni.

Art. 11 – Livelli di servizio minimi

Al fine della misurazione del livello di servizio si fa riferimento all'indicatore di "Disponibilità del Servizio" (DDS) calcolato su base trimestrale come di seguito definito.

$$DDS_t = \frac{OES_t}{OTS_t} = \frac{OTS_t - OI_t}{\sum_t OSP}$$

Dove:

OI = Ore di indisponibilità, ovvero ore trascorse dall'apertura della segnalazione di malfunzionamento e la sua risoluzione.

OES = Ore effettive di servizio su base trimestrale, date dalla differenza tra le ore teoriche su base trimestrale e le ore di indisponibilità

OTS = Ore teoriche di servizio su base trimestrale, date dalla somma degli intervalli temporali nei quali la sosta risulta essere a pagamento.

OSP = Ore nelle quali la sosta è a pagamento.

Ai fini del calcolo del sopraindicato indicatore sono escluse tutte le ore di indisponibilità del servizio causata da:

- Fermi del servizio, programmati e concordati con la Società;
- Cause di forza maggiore (catastrofi, eventi naturali di natura straordinaria, esplosioni, atti terroristici, scioperi etc.)

Il livello di servizio minimo che il fornitore si impegna a garantire deve essere pari al 98%.

Art. 12 – Penali

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi verrà applicata una penale pari allo 0,5% dei titoli di sosta venduti nel trimestre precedente a quello per il quale si applica la penale.

Art. 13 – Recesso e risoluzione

Entrambe le Parti potranno recedere in qualunque momento, a condizione di comunicarne l'intenzione tramite PEC con preavviso non inferiore a sei mesi.

La Società ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC al Fornitore, nonché di procedere eventualmente nei suoi confronti per il risarcimento del danno, qualora:

- il Fornitore non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento come previsto dall'art. 7;
- il Servizio risulti indisponibile per gli Utenti per più di 5 giorni consecutivi o per più di 2 ore al giorno per più di 5 giorni in un mese;

- il Fornitore non rispetti i livelli minimi di servizio arrecando un grave danno all'immagine della Società ovvero nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio per almeno 3 trimestri consecutivi.
- Il Fornitore non rispetti gli obblighi di cui all'art. 5

Trovano inoltre applicazione le cause di risoluzione previste all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 – Codice etico

Il Fornitore è tenuto ad attenersi, per quanto concerne il suo ruolo, ai principi del Codice etico della Società, pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet www.trentinomobilita.it.

Art. 15 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e il Fornitore, il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

Art. 16 – Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia al contratto stipulato tra la Società ed il Fornitore ed alla normativa vigente.

IL DIRETTORE
(ing. Marco Cattani)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso Trentino Mobilità S.p.a. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)